

zionale dovrà quindi prestare pronta e doverosa obbedienza all'Ufficio Capitanale del Porto, tanto nel prendere la stata in porto, quanto nell'ormeggiamento; e sarà suo preciso dovere di stendere e pennellare le ancore per quanto permette la lunghezza delle gomene, nonchè di tenerne sempre in pronto una seconda per ripararvi all'occasione dei danni, che il suo legno o bastimento potrebbe ricevere da colpi furiosi di vento, che all'improvviso potrebbero nascere in questo porto. Quelli che si ormeggiano ai fari, saranno obbligati di legarsi all'intorno di tutto il faro e non già ad una porzione del medesimo, giacchè potrebbe facilmente risultare un totale scomponimento del faro, la perdita del bastimento a questo malamente ormeggiato, e danno o rovina ad altri, contro cui andasse ad urtare.

2. Nessun capitano o padrone potrà tener a bordo polvere da tiro, ma sarà obbligato di manifestarla e depositarla al luogo a ciò destinato: nè prima di aver ciò eseguito potrà entrare nel Lazzaretto o nel canale, od avanzarsi nel porto. Alla partenza tosto che sia in rada potrà riprendere a bordo la polvere da tiro verso il permesso in iscritto di quest'Ufficio Capitanale del Porto. I cannoni e tutte le armi da fuoco dovranno essere scaricate della palla durante la stata in porto.

3. È dovere d'ogni capitano o padrone di barca di tenere durante la notte sopra il suo naviglio una